



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Giuseppe ALOISIO	Presidente
dott. Romeo Ermenegildo PALMA	Consigliere
dott. Valter DEL ROSARIO	Consigliere
dott. Salvatore CHIAZZESE	Consigliere relatore
dott. Guido PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 23/A/2021

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6348/R** del registro di segreteria, promosso ad istanza di **(omissis)**,

i, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni

Immordino (*p.e.c. giovanniimmordino@pec.it*) e Giuseppe Immordino (*p.e.c. giuseppeimmordino@pec.it*), presso lo studio dei quali in Palermo, nella Via Libertà n.171, risulta elettivamente domiciliato,

contro la Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana e la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, per l'annullamento o la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione



Siciliana n. **958/2019** del 20 novembre 2019, depositata il 30 dicembre 2019.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, il relatore, Consigliere Salvatore Chiazzese, l'Avvocato Giovanni Immordino per l'appellante ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Luigia Licastro.

FATTO

Con sentenza 958/2019, la Sezione Giurisdizionale di primo grado ha condannato il Sig. (omissis), nella qualità di Sindaco del Comune di Carlentini, al pagamento della somma di euro 21.611,52, oltre rivalutazione ed interessi legali, per aver conferito alla Dott.ssa Enza Marchica l'incarico di esperto del Sindaco su materie ritenute generiche e precisamente:

- 1) bilancio e contabilità;
- 2) programmazione finanziaria;
- 3) tributi locali;

tutte rientranti, secondo i primi giudici, tra i compiti *“ordinariamente affidati al personale compreso nell'organico dell'ente”*.

In altre parole, l'attività affidata all'esperto, secondo i primi giudici, rientrerebbe nelle competenze degli organi gestionali ordinari dell'ente, risultando, quindi, *“poco intensa”* e *“piuttosto episodica”*; inoltre, alcuni pareri richiesti all'esperto avrebbero potuto essere richiesti al Segretario Comunale.



Con appello depositato il 28 maggio 2020, il Sindaco (omissis), rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, chiede la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di esenzione da responsabilità erariale e, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo fino alla concorrenza dell'intero danno contestato.

L'appellante sostiene che la nomina dell'esperto si era resa necessaria per far fronte a carenze di organico, in particolare la mancanza del responsabile dei servizi finanziari.

Di conseguenza, non sarebbero ravvisabili, nella fattispecie, gli elementi della colpa grave.

Inoltre, sempre secondo le affermazioni dell'appellante, nessuna obiezione era stata avanzata dal Segretario Comunale circa la legittimità della nomina dell'esperto, peraltro altamente qualificato.

Viene, inoltre, sottolineato che gli esperti nominati dal Sindaco, a differenza dei consulenti, non vengono scelti per far fronte a specifiche esigenze, bensì per assistere il primo cittadino nello svolgimento dei compiti affidatigli dall'ordinamento, né l'attività dell'esperto può considerarsi sovrapponibile a quella del Segretario Comunale.

L'appellante elenca, infine, le attività svolte dalla Dott.ssa Marchica, facendo riferimento, in particolare, a pareri resi, nonché alla partecipazione a varie conferenze dei Dirigenti.

In data 6 novembre 2020, sono state depositate le conclusioni



della Procura Generale presso questa Sezione di Appello.

Facendo riferimento al parere n.55/2019/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, che ha equiparato esperti e consulenti ai fini del contenimento della spesa pubblica e sottolineando che non è possibile, per un'amministrazione comunale, coprire vuoti in organico con la nomina di esperti, il Pubblico Ministero chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 14 gennaio 2021, l'Avv. Giovanni Immordino ha sostenuto che la stessa sentenza impugnata mette in evidenza l'esistenza di una giurisprudenza favorevole all'appellante e tale circostanza basterebbe ad escludere l'elemento psicologico della colpa grave. Inoltre, il Sindaco (omissis) avrebbe speso per l'esperto da lui scelto una cifra inferiore a quella massima consentita dalla normativa nel caso concreto.

Per il resto, il difensore si è riportato a quanto specificato con l'atto di appello.

DIRITTO

L'art.14 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, afferma che *“il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione (...) dotati di documentata professionalità”*.

Gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), disciplinano



rispettivamente le competenze del Sindaco (e del Presidente della Provincia) e le funzioni e responsabilità della dirigenza, introducendo una netta distinzione tra la sfera politica di indirizzo e controllo dell'attività dell'ente locale e quella gestionale, riservata alla dirigenza.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 50 sopra citato, il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al comune dallo Stato o dalla Regione *“salvo quanto previsto dall'art. 107”*.

Il terzo comma dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000, alla lettera d), stabilisce che sono attribuiti ai dirigenti *“gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa”*.

Dalla lettura delle norme appena citate, emerge chiaramente che la facoltà riconosciuta al Sindaco di conferire un incarico fiduciario, a tempo determinato, deve necessariamente riguardare le materie di sua competenza, tra le quali non rientrano, per l'espressa disposizione del 3° comma dell'art. 107, gli atti di gestione finanziaria e l'assunzione di impegni di spesa.

Con la determinazione del Sindaco (omissis) n. 53 del 20 novembre 2017, la Dott.ssa Enza Marchica viene nominata “esperto” del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992, con funzioni di:

- supporto nelle attività connesse alla programmazione e gestione finanziaria ed economica;



- riscossione dei tributi;
- supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco.

Tutto ciò premesso, appare condivisibile l'impostazione dei Giudici di prime cure, secondo i quali l'attività affidata all'esperto appariva poco intensa ed episodica, sconfinando nelle competenze proprie degli organi gestionali ordinari dell'ente.

Come affermato dalla recente sentenza di questa Sezione d'Appello, n.21/A/2019, se da un lato la norma dell'art. 14 della L.R. 7/92, proprio per il carattere fiduciario del rapporto che lega il primo cittadino all'esperto, non richiede alcuna procedura concorsuale o selezione comparativa, dall'altro impone di motivare adeguatamente il provvedimento di nomina e richiede piena coerenza tra i compiti attribuiti all'esperto e le competenze, squisitamente politiche, riservate dalla legge al Sindaco, che non possono interferire con le attività gestionali svolte dagli Uffici amministrativi, sotto la direzione e responsabilità dei Dirigenti.

Al riguardo, la giurisprudenza di questo Giudice d'Appello è costante nell'affermare che *“gli incarichi di collaborazione esterna, previsti dall'art. 14 della legge regionale n.7 del 1992, non possono consistere in forme di supporto alla struttura amministrativa dell'ente locale”* e non possono legittimamente avere ad oggetto l'espletamento di compiti gestionali, sottratti alla competenza funzionale del sindaco e degli altri organi politici (cfr. Sezione di Appello per la Regione Siciliana n.21/A/2019 e



le altre sentenze del medesimo Collegio, in essa richiamate, n.206/A/2008, 196/A/2009, 195/A/2010, 389/A/2014, 27/A/2016 e 48/A/2017).

Correttamente i Giudici di prime cure hanno sottolineato, da un lato, la genericità dell'oggetto dell'incarico conferito all'esperto e, dall'altro, la sovrapposizione di quest'ultimo alle competenze gestionali ed amministrative riservate agli Uffici dell'ente locale. Non è superfluo sottolineare che, in questa sede, non viene messa in discussione la professionalità e la competenza della Dott.ssa Marchica, peraltro titolare di analoghi incarichi presso altre amministrazioni comunali e già revisore dei conti dello stesso Comune di Carlentini, bensì la legittimità dell'incarico conferitole dal Sindaco (omissis), che non può trovare una forma di compensazione nella sia pur encomiabile riduzione spontanea delle indennità spettanti allo stesso Sindaco ed agli Assessori, come sostenuto dalla difesa.

Rimane da esaminare la richiesta di applicazione, nel caso di specie, del potere riduttivo.

La citata sentenza 21/A/2019, in fattispecie sovrapponibile, ha negato la riduzione dell'addebito sulla considerazione che, in disparte l'illegittimità del conferimento dell'incarico, non risultava essere stata mai trasmessa al Consiglio comunale la dettagliata relazione annuale, prevista dal quarto comma dell'art.14 della legge regionale n.7/92, sull'attività svolta dall'esperto, né risultava acquisita agli atti documentazione



idonea a dimostrare in concreto i risultati dell'attività professionale da quest'ultimo svolta.

Tale circostanza rendeva ancora più evidente la gravità della colpa ed il carattere inescusabile della negligenza che caratterizzavano la condotta del Sindaco.

Nel caso in esame, invece, in data 12 giugno 2018, è stata prodotta la relazione sull'attività svolta, prevista dal 4° comma dell'art.14 L.R. n.7/92, unitamente a verbali aventi ad oggetto conferenze dei dirigenti comunali, su problematiche di vario genere, alle quali ha partecipato attivamente la Dott.ssa Marchica (verbali del 22 novembre 2017, del 29 novembre 2017, del 10 gennaio 2018, del 14 marzo 2018, del 18 aprile 2018, del 16 maggio 2018).

E' innegabile, pertanto che, sia pure sulla base di una nomina illegittima, l'esperto del Sindaco (omissis) abbia fornito un contributo economicamente rilevante all'amministrazione comunale, giustificato, in parte, dalla mancanza del responsabile del settore finanziario del Comune, deceduto improvvisamente e non sostituito, nonostante l'avvio delle procedure per il reclutamento di una figura professionale equivalente.

Tali circostanze, ad avviso del Collegio, giustificano l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, valutato nella misura del 50% degli emolumenti corrisposti alla Dott.ssa Marchica.

P.Q.M.



la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, accoglie parzialmente l'appello del Sig. (omissis) e, nel confermare l'impostazione generale della sentenza impugnata, per i motivi sopra specificati, riduce del cinquanta per cento l'importo della condanna, per un totale di euro 10.805,76 (euro diecimilaottocentocinque/76), con rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da quest'ultima data all'effettivo pagamento.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giustizia, a favore dello Stato, liquidate in euro 219,55 (duecentodiciannove/55).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.

L'estensore

(f.to Salvatore Chiazzese)

Depositata in Segreteria
Palermo, 11/02/2021
Il Funzionario Preposto
(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)

Il Presidente

(f.to Giuseppe Aloisio)

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5. c.g.c.

Originale sentenza €. 48,00

Totale spese €. 48,00

Palermo, 11/02/2021

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Pietra Allegra